

## QUESITO/CHIARIMENTO

### Quesito n° 8

Premesso

che l'art. 6.2 del Disciplinare nel trattare della comprova dei requisiti di capacità economica, sia con riferimenti al fatturato globale che al fatturato specifico maturato negli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari {2020/2021/2022}, specifica che *"L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali."*

che la successiva lettera f) richiede il *"Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo non inferiore al valore de/l'appalto relativo al lotto cui si partecipa. la comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, de/l'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore del 'appalto."*

Che non è quindi ben chiaro se la predetta copertura assicurativa vada allegata (come sembrerebbe) solo nel caso in cui l'operatore non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, e quindi come modalità alternativa di comprova, ovvero non in via alternativa ma bensì a prescindere ed aggiuntiva come prescrizione autonoma cui si deve ottemperare a pena d'esclusione (ipotesi tuttavia che renderebbe del tutto illogica e contraddittoria e/o *tam quam non esset* la sopra richiamata espressione che precede *"L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali."*

SI CHIEDE

Di chiarire se il requisito di cui all'art. 6.2 lettera f) del Disciplinare vada allegato solo qualora l'operatore non sia in grado di *"presentare la documentazione richiesta"* (e quindi in alternativa), ovvero debba comunque essere allegato a pena d'esclusione.

### Risposta 1

Il requisito di cui all'art. 6.2 lettera f) del Disciplinare deve essere allegato a pena di esclusione

### **Domanda 2**

Si chiede altresì di sapere se tale requisito di cui all'art. 6.2 lettera f), laddove debba essere allegato, debba prevedere una polizza rischi (o il relativo impegno ad adeguarla) con copertura assicurativa di importo complessivo pari al cumulo del valore di tutti i 3 lotti in gara, o se il possesso della polizza (o impegno ad estenderla) per il valore corrispondente all'appalto/lotto più rilevante, consenta in quanto capiente di partecipare anche per tutti gli altri lotti di valore inferiore. Tale perplessità scaturisce dal fatto che il predetto requisito sembra esser analogo alla comprova della capacità economica con riferimento sia al fatturato globale che a quello specifico minimo richiesto ai punti c) e d) dell'art. 6.2 del Disciplinare, laddove per tali requisiti si richiede espressamente il cumulo quantitativo dei medesimi con riferimento ai tre lotti in caso di aggiudicazione.

### Risposta 2

Così come previsto dal disciplinare all'art.6.2 lettera f, si conferma che il possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, deve essere di importo non inferiore al valore dell'appalto relativo al lotto cui si partecipa.